

STATUTO

"Associazione Italiana RICERCARE per CURARE ODV ONLUS

(AIRpC) "

Art.1) Denominazione - Sede - Durata - Logo

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"Associazione Italiana RICERCARE per CURARE ODV ONLUS

(AIRpC) "

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione in apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi:

"Associazione Italiana RICERCARE per CURARE ETS (AIRpC) "

oppure **"Associazione Italiana RICERCARE per CURARE Ente del Terzo Settore (AIRpC) "**.

L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha sede nel Comune di Lecco.

L'eventuale variazione d'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica

statutaria, salvo comunque apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa intende operare in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2) Scopo e Attività Istituzionali

Ai sensi dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, civile mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale, riconducibili all'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 con i seguenti riferimenti:

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione si propone come finalità associative quelle di:

- * promuovere la ricerca scientifica nella sua totalità;

- * promuovere lo scambio culturale, le collaborazioni e le relazioni tra ricercatori italiani e stranieri, anche attraverso canali di comunicazione di massa quali, ma non limitatamente a, social network, internet e testate giornalistiche;

- * promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da e riguardanti gli ambiti della ricerca scientifica nei differenti campi del sapere, allo scopo di fornire alla società civile un'informazione scientifica corretta, adeguata e comprensibile anche al grande pubblico;

- * promuovere i valori fondanti l'attività del ricercatore, quali l'uso del metodo scientifico, la statistica, l'epidemiologia e la medicina basata sulle evidenze

(Evidence Based Medicine, EBM), la disponibilità al dialogo ed al confronto, l'onestà intellettuale.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione può:

- * promuovere la ricerca scientifica umana monocentrica e multicentrica con idonea e adeguata raccolta dati via web mediante web-database studiati ad hoc, rispettando e perseguendo la tutela dei dati sensibili dei soggetti arruolati;

- * diffondere i risultati di tali ricerche sulle riviste scientifiche nazionali e internazionali;

- * organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;

- * promuovere e realizzare pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;

- * promuovere e curare direttamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari, brochure ed indagini;

- * redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste;

- * coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli ricercatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;

- * collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali

o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

* erogare borse di studio e/o contributi a fini di ricerca;

* realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, nonché delle vigenti norme in materia finanziaria.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività promozionale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o, comunque, opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.3) Volontari

L'Associazione ha facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari, come detto, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e/o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Fino all'adozione del Regolamento, le attività dei Volontari saranno disciplinate da apposite lettere a firma del Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.4) Ammissione degli Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo

istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Chi desidera entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto ed ai regolamenti interni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea ordinaria nella prima adunanza successiva. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono, dunque, tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle

deliberazioni associative, fra i quali rientra l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con propria delibera, di nominare Soci Onorari persone che si siano particolarmente distinte nell'attività a favore dell'Associazione e la qualifica di "Sostenitori" a Soci che abbiano svolto attività o iniziative a sostegno dell'associazione stessa.

I soci onorari non hanno diritto di voto.

Art.5) Quota associativa

La determinazione dell'ammontare delle quote annuali associative e le modalità e termini di pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo annualmente.

Il socio che non avrà provveduto entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo al versamento della quota annuale potrà essere escluso ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art.6) Recesso ed esclusione

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute meno le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, che nomina al suo interno il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al

verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del terzo Settore;

d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.8) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, nomina i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione

e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variata mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza in seconda convocazione deve tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che siano iscritti almeno da 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato qualora l'associazione abbia meno di 200 associati; un associato può rappresentare fino a due altri associati qualora l'associazione abbia da 200 a 500 associati. Qualora l'associazione abbia più di 500 associati

un socio può rappresentare altri tre associati.

Il voto si esercita in modo palese. Per l'elezione delle cariche sociali, di esclusione e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri disciplinari al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso

di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto associativo nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- nominare il Presidente dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- provvedere e/o deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- nominare soci onorari e attribuire la qualifica di socio sostenitore come previsto dall'art. 4;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia

espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e si compone di 3 o 5 membri, così come determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche e durano in carica per 4 (quattro) esercizi sociali e fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina.

Essi sono rieleggibili.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade

dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, abilitato alla professione medico-chirurgica, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato in un Paese estero purché ciò avvenga in occasione di un evento scientifico organizzato dall'Associazione stessa in tale Paese.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con

modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario e il Consiglio Direttivo provvederà tempestivamente alla sua sostituzione con le modalità previste in questo Statuto.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

E) Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri, se delegati dal Consiglio Direttivo e nei limiti della delega.

Art.10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro ed è rieleggibile. La carica di presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire a terzi, su delibera del Consiglio Direttivo, procura speciale per il compimento di

atti determinati.

Art.11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art.12) Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi e rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti testamentari e da eccedenze di bilancio nonché dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale di mercato;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli enti intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art.14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una

relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti,

nonchè agli associati.

Art.15) Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.16) Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art.17) Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento

dell'Associazione delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.18) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.